Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 dicembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1967, n. **1219**.

Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza . . . . . . Pag. 7126

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1220**.

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie . . . . . Pag. 7127

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1221**.

Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi. Pag. 7127

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1222**.

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 . . . . Pag. 7128

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1223**.

Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari. Pag. 7129

LEGGE 19 dicembre 1967, n. **1224**.

Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria . . . . Pag. 7129

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Salerno . Pag. 7129

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1967.

Nomina di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana Pag. 7130

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Limiti di importo e di giacenza in conti correnti bancari dei contributi statali di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629 . . . . . Pag. 7130

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Panificio cooperativo crotonese », con sede in Crotone (Catanzaro) . Pag. 7131

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « C.A.T.A. - Consorzio artigiani trasportatori e affini Società cooperativa a r.l. », con sede in Bologna . Pag. 7131

Ministero dei lavori pubblici: Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento. Pag. 7131

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Capriati al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7131

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 7132

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Montopoli Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7132

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7132

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 7132

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari Pag. 7133

Vacanza della cattedra di fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova . Pag. 7133

Vacanza della cattedra di organizzazione internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli . Pag. 7133

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Batteria c.a. di monte Larice », sito in comune di Cornedo all'Isarco (Bolzano) Pag. 7133

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova) per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967 . . . . Pag. 7133

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano, con sede in S. Vincenzo (Livorno) Pag. 7136

Passaggio al demanio dello Stato, ramo strade, di suolo tratturale nel comune di L'Aquila, sezione di Paganica. Pag. 7136

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pietracatella . . Pag. 7136

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . Pag. 7136

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti . . Pag. 7136

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale Pag. 7139

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . Pag. 7143

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani: Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice dirigente di servizio sociale - categoria direttiva - ruolo servizio sociale, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani . . . . . . Pag. 7148

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza . . . . . . Pag. 7148

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Diario delle prove scritte del concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pag. 7148

Ufficio medico provinciale di Savona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . . . . Pag. 7148

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 27 DICEMBRE 1967:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media - sessione di esami riservata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(13138)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1967, n. **1219**.

Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire tre miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la guardia di finanza nelle località che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1966.

Le somme non impegnate in ciascuno esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni afferente a ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli esercizi medesimi, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1220**.

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è inscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, il fondo di cui al precedente comma è fissato in lire 7.500.000.000 e a tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1221**.

Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato di cui al primo comma dell'articolo 208 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilita in lire 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed in lire 2000 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due.

Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di linee elettriche e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

Art. 2.

Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnessi, sono soggette ad un canone annuo pari a lire 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Per la futura revisione dei canoni di cui alla presente legge si provvederà con le modalità previste dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1222.**

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorità *italiane in Libia.*

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero e lettera di tariffa	MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria)
03.01-B	Pesci di mare freschi (vivi o morti) refrigerati o congelati . .	illimitato
03.02-A-B	Pesci semplicemente salati o in salamoia secchi o affumicati	2.000
ex 05.04	Budella secche o salate	800
ex 08.01-A	Datteri commestibili	15.000
ex 12.01	Semi oleosi	illimitato
15.07	Olii fissi di origine vegetale:	
B-I-a	Olio di ricino	3.000
B-II-a	Olio di oliva	35.000
ex 16.04-E	Preparazione e conserve di pesci, in recipienti ermeticamente chiusi:	
	Tonno	13.000
	Altri	4.000
58.01-A	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini . .	200
ex 58.02-A	Altri tappeti, anche confezionati, di lana o di peli fini	500
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate	200

LEGGE 15 dicembre 1967, n. **1223.**

Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguìto dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguìto dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione "sciroppo di..." completata dal nome della stessa ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai produttori e confezionatori di sciroppi è tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purchè in regola con quelle preesistenti.

Tale tolleranza è elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — REALE — PRETI — RESTIVO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 19 dicembre 1967, n. **1224.**

Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, è ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.

Art. 2.

I benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge si applicano limitatamente ai contribuenti aventi il domicilio o la residenza, e per le società e gli enti aventi la sede sociale, nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Salerno ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Salerno;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Salerno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente: il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Mandia Ernesto; Gallo Italo; Lepore Alberico; Del Vecchio Giovanni;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: Cioffi dott. Michele; Napoli dott. Silvio; Naddeo Fortunato;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: Tagliavini Arturo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: Varchi p. a. Vincenzo;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: Indelli dott. Vito Tommaso;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: Fichera rag. Sebastiano;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Baccari Alberto;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Giuliano dott. Aniello;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: Salerno dott. Antonio;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Mastrandrea dott. Nicola;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Valles Enrico;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: De Luna prof. Vito;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Cappuccio Floriano;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Carucci Giuseppe Antonio;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Punzi Matteo;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Casaburi Anna;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Plaitano Felice.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(13149)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1967.

Nomina di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 1397 del 20 novembre 1967 del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, con la quale si comunica che l'avv. Luciano Bausi è stato eletto sindaco del comune di Firenze, in sostituzione del prof. Piero Bargellini;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana l'avv. Luciano Bausi;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Luciano Bausi è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Firenze, del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1967

Il Ministro: Pieraccini

(13003)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Limiti di importo e di giacenza in conti correnti bancari dei contributi statali di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 6 agosto 1966, n. 629, recante norme circa la tenuta dei conti correnti col Tesoro;

Considerata l'opportunità di autorizzare, a termini dell'art. 4 della predetta legge n. 629, gli enti previsti dall'art. 2 della legge stessa, a trasferire somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi del ripetuto art. 4;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1967;

Decreta:

Articolo unico.

Gli enti di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629, sono autorizzati, fino al 30 giugno 1968, a trasferire in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi dell'art. 4 della citata legge, i contributi di cui al cennato art. 2 per importi non superiori ai contributi medesimi che affluiranno nei propri conti correnti con il Tesoro.

Il limite massimo di giacenza presso le aziende e gli istituti di credito degli importi trasferiti ai sensi del comma precedente è fissato al 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro: Colombo

(13259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Panificio cooperativo crotonese », con sede in Crotone (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1967, il dott. Alfredo De Meo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Panificio cooperativo crotonese », con sede in Crotone (Catanzaro), in sostituzione del dott. Giovanni Cannistrà, dimissionario.

(13099)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « C.A.T.A. - Consorzio artigiani trasportatori e affini - Società cooperativa a r. l. », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1967 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « C.A.T.A. Consorzio artigiani trasportatori e affini Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna, composto dei signori:

Del Frate dott. Gianfranco, presidente;
Mazzacurati Paolo e Tamburini geom. Mario, membri.

(13100)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10539 in data 9 dicembre 1967, il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 31 gennaio 1968, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(13013)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1967, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(13374)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.945.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13260)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.595.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13261)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.549.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e' l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13262)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.762.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13263)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.207.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13264)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.819.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13265)

Autorizzazione al comune di Capriati al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Capriati al Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13266)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.518.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13267)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.324.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13268)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.636.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13269)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Zungoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.739.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13270)

Autorizzazione al comune di Montopoli Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Montopoli Valdarno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.584.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13271)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumree un mutuo di L. 203.410.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13272)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.787.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13273)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.170.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13274)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.992.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13276)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.028.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13275)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Fosciandora (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.273.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13277)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13278)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.731.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13279)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.083.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13280)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.099.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13281)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di diritto commerciale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13359)

Vacanza della cattedra di fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di fisica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13360)

Vacanza della cattedra di organizzazione internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di organizzazione internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13402)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Batteria c.a. di monte Larice », sito in comune di Cornedo all'Isarco (Bolzano).

Con decreto interministeriale n. 392, in data 15 novembre 1967, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Batteria c.a. di monte Laricc », sito in comune di Cornedo all'Isarco, inscritto nel'a P. T. 253/II del c. c. del predetto comune con la p. f. n. 1.699/3, della superficie complessiva di metri quadrati 17.000.

(13098)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova) per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° luglio 1967 al 20 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04-05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04-05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00 (*a*)
ex 04-05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*e*)

(*a*) Se originarie da Ungheria, Romania e Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, esclusi Finlandia, Polonia e Repubblica del Sud Africa, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Argentina, Repubblica Popolare cinese, Danimarca, Gran Bretagna, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 21 luglio 1967 al 3 settembre 1967

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
della Tariffa	della Statistica			
ex 04-05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04-05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04-05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri .	per kg	87.90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*e*)

(*a*) Se originarie da Ungheria, Romania e Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, esclusi la Finlandia, Polonia e Repubblica del Sud Africa, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312.50 per chilogramma. Per le importazioni dagli atlri Paesi terzi,si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Argentina, Repubblica Popolare cinese, Danimarca, Gran Bretagna, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 4 settembre 1967 al 30 settembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04-05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04-05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri . .	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Se originarie da Ungheria e Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, esclusi Finlandia, Polonia e Repubblica Sud Africa, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° ottobre 1967 al 29 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04-05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri .	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria, Israele, Repubblica Popolare cinese, Romania e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 30 ottobre 1967 al 31 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04-05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri .	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri . .	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50, ad esclusione di quelle originarie da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa e Federazione Australiana.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(11904)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano, con sede in S. Vincenzo (Livorno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15344 in data 12 dicembre 1967, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano con sede in S. Vincenzo (Livorno), deliberato dal consiglio dei delegati in data 8 ottobre 1967.

(13011)

Passaggio al demanio dello Stato, ramo strade, di suolo tratturale nel comune di L'Aquila, sezione di Paganica

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, n. 22499/3642, è stato disposto, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il passaggio dal demanio pubblico dello Stato, ramo tratturi, al demanio pubblico dello Stato, ramo strade, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in L'Aquila, sezione di Paganica, estesa mq. 950 riportata in catasto alla particella n. 452 parte del foglio di mappa n. 28 del comune di Paganica e nella planimetria tratturale con il n. 452-*b*.

(13096)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pietracatella

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1967, n. 21058-3364, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pasquale Guido, nato in Pietracatella il 30 novembre 1895, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro » in Pietracatella estesa mq. 2560 riportata in catasto alla particella n. 21 del foglio di mappa n. 18 del comune di Pietracatella e nella planimetria tratturale con il n. 21.

(13097)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Governatore: CARLI

(13385)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore *in prova nel ruolo della carriera di concetto* della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dallo art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b)* del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove ed inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esami i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice segretari o vice revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 280

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2) Nozioni di diritto civile.
3) Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 9 novembre 1967

Il presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - via Baiamonti, 25 - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . in . . . . (provincia . . . . . . di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 novembre 1967.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ; . . . . ;
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13111)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Possono inoltre partecipare al concorso, a norma del decreto ministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1966, i candidati muniti di uno dei diplomi di qualifica per segretari di azienda o addetti alla segreteria d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benifici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (v. schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta. Tale termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio posseduto;

9) l'eventuale lingua estera, prescelta per la prova facoltativa.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero (Gabinetto) dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre delle domande che non contengono le indicazioni di uno o più requisiti generali di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta legale o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Le domande dovranno essere redatte in conformità dello schema esemplificativo allegato *A* del presente decreto e che fa parte integrante del bando di concorso.

Art. 7.

Ai fini dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimiliati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove e orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza;

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del Prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovine nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 851 del 14 ottobre 1966, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizione vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sara consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, punto 5° e art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) Certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma del'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
2) nozioni di statistica metodologica.

I concorrenti che intendano sostenere l'esame facoltativo, con prove scritte ed orali, nella lingua francese o inglese o tedesca, o in tutte le predette lingue, dovranno farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale o corrispondente, presidente;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente, membri.

Alla commissione possono essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna resposabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato per ognuna di esse fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingua estera non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina, a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carirera di appartenenza (ex coeff. 202), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1967
Registro n. 13, *foglio n.* 213

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) — Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . del ruolo . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . .(4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma del candidato
. . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(12248)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella « C » annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dal quarto comma del presente articolo;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

7) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella « B » del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due, lettera « e », i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X, via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico (i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne e non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una esplicita dichiarazione in tal senso);

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo comma del presente articolo, anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 5.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe e a segretario.

Essa determina i criteri di valutazione dei titoli, esprime il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla commissione prima della prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 6.

Prova pratica di scrittura

La prova pratica di scrittura, che avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale, consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova medesima non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

Del luogo e del giorno in cui detta prova sarà svolta, sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa: della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando ai punti attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati il voto riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 7.

Titoli di precedenza o preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X, via Flavia n. 6, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina elencati nel successivo art. 8.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui al precedente art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) profughi a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137:

attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306:

attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre,, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione.

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria

e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'Associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5, in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal Direttore dell'ufficio di appartenenza con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'Amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, via Flavia n. 6, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di

stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 9.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1967
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 11

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale U.L.M.O. - Divisione X - Via Flavia n. 6.
Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perchè (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del certificato di licenza di istruzione elementare (V elementare) conseguito presso in data ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) ;

6) ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso in qualità di dal (4);

oppure: non ha mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Allega i sottoindicati documenti che intenda far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

. . . . lì

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . (5).

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Visto: *Il Ministro*: Bosco

(12290)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice dirigente di servizio sociale categoria direttiva - ruolo servizio sociale, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice dirigente di servizio sociale categoria direttiva ruolo servizio sociale, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 4 febbraio 1967, saranno effettuate in Roma presso il « Centro Pedagogico » ENAOLI via Cassia n. 472, nei giorni 17 e 18 gennaio 1968, con inizio alle ore 8.

(13256)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Il supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 9 dicembre 1967, il decreto ministeriale 10 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 38 Finanze, foglio n. 225, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 28 settembre 1965.

(13226)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 31 maggio 1966, n. 1720, avranno luogo nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1968 e la prova facoltativa di lingua tedesca nel giorno 3 febbraio 1968, alle ore 8, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, Roma.

(13257)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5417 in data 9 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Murialdo, Casanova Lerrone e nel consorzio Magliolo-Tovo San Giacomo;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione dei posti resosi disponibili per intervenute rinunce dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Filippo Roberto Pitisano, residente nella frazione Punta Alta del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) è dichiarato vincitore della condotta medica di Murialdo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona del comune di Murialdo e dell'ufficio del medico provinciale.

Savona, addì 18 dicembre 1967

(13365) *Il medico provinciale*: LOMBARDI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.